Automobile Club d'Italia

DELIBERAZIONE N. 7899 DEL 11 MAGGIO 2018

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito anche "GDPR"), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali (articoli 37-39 GDPR);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il Titolare o il Responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche "RPD") ogniqualvolta "il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (articolo 37, paragrafo 1, lettera a, GDPR); e, altresì, quando "le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala" (articolo 37, paragrafo 1, lettera b, GDPR);
- il GDPR prevede che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (articolo 37, paragrafo 6, GDPR) e che deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (articolo 37, paragrafo 5, GDPR) "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del GDPR);
- le disposizioni del GDPR prevedono, inoltre, che "un gruppo imprenditoriale può nominare un unico Responsabile della Protezione dei Dati, a condizione che un Responsabile della Protezione dei Dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento" (articolo 37, paragrafo 2, GDPR); in tal caso, come chiarito dalle predette Linee-Guida, il concetto di raggiungibilità si riferisce ai compiti del RPD in quanto punto di contatto per gli interessati, l'autorità di controllo e i soggetti interni all'organismo o all'ente;

Preso atto che:

- l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (di seguito, "ACI" o il "Titolare"), è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando verosimilmente non solo nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, ma altresì in quella prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) del GDPR data la serie di attività e servizi che rappresentano il proprio core-business e che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- con propria deliberazione n. 7883 del 1° marzo 2018 ACI ha individuato nella persona del Dott. Mauro Annibali il RPD interno dotato di adeguata seniority, quale soggetto dedicato all'espletamento dell'incarico di RPD;
- peraltro, nel corso dell'Assemblea del 30 aprile 2018, il Presidente ha – tra l'altro – illustrato agli Automobil Club Federati il programma di adeguamento dell'ACI alle previsioni dettate dal GDPR, ivi inclusa la nomina a Responsabile Protezione dati ("RPD") del Dott. Mauro Annibali;
- nell'ambito della stessa Assemblea è stata rappresentata la possibilità di avvalersi del Dott. Mauro Annibali per lo svolgimento dell'incarico di RPD anche degli A.C. Federati. Tale determinazione, oltre a garantire una maggiore omogeneità nelle policy relative al trattamento dei dati personali e a definire standard condivisi per la raccolta dei dati, mira ad organizzare a livello centrale un modello privacy, in conformità al GDPR e alle norme nazionali di adeguamento dell'ordinamento italiano in materia di protezione dei dati personali, replicabile e fruibile, senza costi ulteriori per gli A.C. Federati, a livello territoriale.

DELIBERA

- di confermare la nomina del Dott. Mauro Annibali, disposta con delibera n. 7883 del 1° marzo 2018 quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per ACI, individuando di seguito il perimetro dei suoi compiti e funzioni, come segue:

1) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti, Responsabili e/o Incaricati che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

2) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o dei Responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

3) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;

4) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

5) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

- Di indicare il Dott. Mauro Annibali quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) anche per ognuno degli A.C. Federati, in ragione di una maggiore efficienza del mondo associativo rispetto al trattamento dei dati personali.

Al fine di consentire al RPD di adempiere correttamente ai compiti assegnati, ACI si impegna a garantire:

1. che il RPD sia invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello;
2. che il RPD sia invitato a partecipare alle riunioni degli Organi dell'Ente che prevedano la discussione di argomenti che potrebbero comportare un impatto sul trattamento dei dati personali da parte della Federazione ACI (come ad esempio l'attuazione di nuove strategie di mercato);
3. la presenza del RPD ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in maniera da garantire al RPD medesimo di disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti per poter rendere una consulenza idonea. In particolare, al fine di consentire al RPD di monitorare il costante rispetto dei principi della privacy by default e della privacy by design, il RPD dovrà essere chiamato a partecipare ai gruppi di lavoro che, volta per volta, si occupano delle attività di trattamento;
4. che il parere del RPD riceva sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordo, occorrerà documentare per iscritto le motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD;
5. che il RPD sia consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati (c.d. data breach) o un altro incidente;

6. la messa a disposizione in favore del RPD delle risorse necessarie per assolvere ai propri compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti. In particolare, al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al RPD, viene costituito uno specifico Ufficio di supporto con l'assegnazione di 4 funzionari ed è assegnato al RPD il coordinamento di un board, costituito da rappresentanti dei Direttori Centrali e dei Direttori Compartimentali, per supportare il Titolare del Trattamento dei dati nella predisposizione ed attuazione di tutte le iniziative organizzative e funzionali necessarie ad assicurare il tempestivo e costante adeguamento delle politiche privacy della Federazione ACI alle disposizioni normative adottate in materia dal Legislatore Europeo e dal Legislatore Nazionale;
7. la non rimozione o penalizzazione del RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
8. che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
9. la dotazione al RDP di un fondo per consentire allo stesso di godere della necessaria autonomia di spesa nello svolgimento dei compiti a esso assegnati.

I dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet di ACI e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Alle competenti Strutture Centrali è demandato di adottare gli atti conseguenti, utili all'effettiva operatività dell'incarico.